

Regolamento Generale dell'attività di Ricerca dell'Ateneo

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Finalità generali dell'attività di ricerca

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure e le modalità di sottomissione, esecuzione, gestione e rendicontazione dei progetti di ricerca allo scopo di supportare le strutture di ricerca e di favorire l'attuazione di buone prassi nonché l'omogenea applicazione delle norme internazionali, comunitarie e statali e di Ateneo, vigenti in materia.

È obiettivo prioritario dell'Ateneo promuovere la qualità dell'attività di ricerca di base ed applicata al fine di trasferire conoscenza innovazione e sviluppo alla società, garantendo al tempo stesso un'istruzione di alto profilo scientifico e didattico ai propri studenti.

2. A tal fine l'Ateneo si avvale dell'Ufficio Ricerca, organizzato secondo apposita procedura, allegata al presente regolamento con lettera A (Regolamento delle procedure dell'Ufficio Ricerca), a supporto del miglioramento della competitività e del coordinamento delle progettualità dei ricercatori/docenti nell'ambito dell'attività di ricerca.

Art. 2 - Finalità generali e scopi del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le attività di ricerca dell'Ateneo che possono essere svolte:
 - a. sulla base di convenzioni e contratti conto terzi, avvalendosi di risorse e/o finanziamenti erogati da soggetti pubblici o privati, aventi per oggetto:
 1. attività di ricerca di base o applicata, finanziata da terzi;
 2. attività di consulenza, concernente studi a carattere monografico, formulazione di pareri tecnici o scientifici, pareri su attività progettuali, studi di fattibilità, assistenza tecnica e scientifica, nonché attività di coordinamento o supervisione;
 3. attività di formazione avanzata e continua, concernenti la progettazione, organizzazione ed esecuzione di corsi, seminari, cicli di conferenze, la predisposizione di materiale didattico, la partecipazione a progetti di formazione e divulgazione;
 4. analisi, controlli, tarature, prove, esperienze e misure effettuate su materiali, apparecchi, manufatti e strutture di interesse del soggetto committente;
 5. acquisizione, registrazione, cessione di risultati di ricerca, quale trasferimento di risultati già acquisiti di uno studio o di una ricerca svolti in ambito universitario;
 - b. a seguito di progetto finanziato o bandi di gara competitivi emanati da soggetti pubblici o privati;
 - c. attività di ricerca svolta dal singolo docente in modalità individuale o congiuntamente ad altri docenti dell'Ateneo, o di altri Atenei o Istituti di ricerca italiani ed esteri.
2. Il presente regolamento si applica, là dove non diversamente disciplinato, anche all'attività di ricerca svolta all'interno dei Centri di Ricerca (di seguito CdR) dell'Ateneo.
3. Il regolamento disciplina, altresì, la quota di riserva da destinare al bilancio di Ateneo nonché le modalità con cui l'Università può sostenere le attività di ricerca e la ridistribuzione dei finanziamenti da progetti di ricerca in favore del personale impiegato nell'esecuzione e gestione dei progetti, nel

rispetto delle indicazioni fornite dalla normativa vigente e nei limiti dell'art. 9, L. n. 240/2010 e delle previsioni di Bando.

4. In ogni caso l'attività di ricerca deve essere svolta nel rispetto del Codice Etico dell'Ateneo.

5. Il presente regolamento non si applica ai finanziamenti della ricerca finalizzati alla costituzione di un posto da Professore Straordinario ai sensi dell'art. 1 comma 12 della legge 230/05.

Art. 3 - Strutture e personale coinvolti

1. Le attività di cui all'art. 2 possono essere svolte individualmente da personale appartenente all'Ateneo, anche non docente, e/o ad Enti convenzionati, con l'utilizzo di attrezzature e mezzi idonei, in misura e secondo modalità che garantiscano il prioritario e regolare svolgimento delle attività didattiche e scientifiche istituzionali.

2. La responsabilità delle attività è affidata di norma a personale docente afferente alle strutture interessate.

3. Nel caso in cui parte dell'attività non possa essere svolta dal personale della struttura interessata, questa può fare ricorso a soggetti esterni all'Ateneo, limitatamente alla durata del contratto o convenzione, ricorrendo alla stipula di idonei rapporti di lavoro coerenti con la normativa vigente.

4. Le attività e i progetti possono essere realizzati in partnership con altri soggetti pubblici e privati italiani ed internazionali.

5. Il Delegato del CdA alla Ricerca, il Delegato del Rettore alla Ricerca, il Referente Scientifico dell'Ufficio Ricerca, i Direttori di Dipartimento e dei Centri di Ricerca - o loro delegati - si riuniscono almeno una volta ogni semestre, in date comunicate a mezzo posta elettronica, al fine di monitorare e valorizzare l'andamento della Ricerca, individuare le linee strategiche di ricerca di Ateneo e coordinarla con il Piano Integrato Programmatico Triennale anche in funzione della valutazione della qualità (VQR).

Degli incontri l'Ufficio Ricerca redige verbale scritto che trasmette al C.d.A. ed al Direttore Generale.

TITOLO II – ATTIVITA' DI RICERCA

Art. 4 – Attività di ricerca per conto terzi ai sensi dell'art. 2, comma primo, lettera a)

1. Le proposte devono essere indirizzate all'Ufficio Ricerca entro i termini, essenziali per la loro ammissibilità e valutazione, previsti dal Regolamento delle procedure dell'Ufficio Ricerca e formulate secondo i contenuti della scheda tecnica progettuale adottata dall'Ateneo ed allegata al presente regolamento con lettera B (Richiesta approvazione proposta progettuale - <https://research.unilink.it/modulistica-e-procedure/>). L'Ufficio Ricerca al termine della regolamentata attività istruttoria e di valutazione provvederà ad inoltrare la scheda tecnica progettuale alla Direzione Generale per l'approvazione.

2. Le proposte presentate devono contenere:

- a. il Dipartimento di afferenza;
- b. il nominativo ed i dati del committente;
- c. l'indicazione del Responsabile Scientifico del progetto di ricerca;
- d. la descrizione del progetto, dei prodotti della ricerca attesi e i relativi tempi di realizzazione;

- e. l'importo del finanziamento e la descrizione analitica del budget;
- f. l'indicazione delle risorse professionali necessarie alla realizzazione del progetto, con specifico riferimento a quelle non presenti in LCU e che necessitano di attivazione nelle forme e nei modi concessi dalla normativa vigente in materia.

Il budget di progetto è programmato tenendo conto delle voci elencate nel piano di riparto somme di cui all'Allegato E

3. L'attività istruttoria, svolta dall'Ufficio Ricerca, è assoggettata alle seguenti linee guida:

- a. acquisizione della documentazione di Ateneo necessaria all'esecuzione del progetto;
- b. analisi del progetto a cura del Comitato Tecnico di Valutazione (CTV), secondo la disciplina contenuta nel Regolamento delle procedure dell'Ufficio Ricerca, che verifica i requisiti giuridico, tecnico, amministrativi, nonché la congruità delle proposte in relazione al finanziamento ed alle risorse richieste in rispondenza alle indicazioni e finalità perseguite dall'Ateneo.

4. Il Comitato Tecnico di Valutazione è costituito da almeno due soggetti, tra i quali il Referente Scientifico dell'Ufficio Ricerca, nominati dal Direttore Generale anche tra soggetti esterni all'Ateneo che abbiano competenza in materia di diritto, ricerca scientifica ed amministrativa. Il Comitato Tecnico di Valutazione verifica la presenza nella proposta progettuale di tutti i requisiti necessari ed invita il proponente, anche attraverso l'invio di moduli preimpostati, a colmare le eventuali lacune nei termini essenziali per la valutazione e la successiva autorizzazione da parte della Direzione Generale, cui riferisce.

5. A seguito dell'autorizzazione della Direzione Generale, sarà stipulato il contratto per attività di ricerca conto terzi, secondo il modello di cui all'Allegato G, con indicato l'oggetto della prestazione, la durata della prestazione ed i tempi di realizzazione, il nominativo del Responsabile Scientifico, il corrispettivo per l'attività di ricerca, i risultati brevettabili, gli obblighi delle parti e l'Allegato Tecnico che costituisce parte integrante del contratto

6. Le attrezzature ed i software acquistati con i fondi resteranno di proprietà LCU, fatta salva diversa decisione del CdA o del suo delegato. Per la durata del progetto di ricerca per conto terzi, la gestione, manutenzione e utilizzo dei beni necessari alla sua realizzazione saranno di responsabilità e sotto il coordinamento del Responsabile Scientifico.

7. Per la titolarità dei risultati brevettabili ed il relativo sfruttamento economico si applica la disciplina prevista nel Titolo IV (Valorizzazione delle invenzioni) del Regolamento Brevetti dell'Ateneo.

Art. 5 - Determinazione del budget e del finanziamento per attività di ricerca per conto terzi

1. La determinazione del budget delle commesse e delle voci di spesa necessarie per l'esecuzione delle attività di ricerca di cui al precedente Art. 2, comma primo, lettera a) è fatta sulla base del progetto predisposto dal Responsabile Scientifico.

Il budget di progetto è programmato tenendo conto delle voci elencate nel piano di riparto somme di cui all'Allegato E di seguito riportato, la cui analisi e verifica è rimessa all'Ufficio Ricerca.

C) TOTALE CORRISPETTIVO (IVA esclusa)
a) Quota di riserva di Ateneo = 20% di C

b) Quota di riserva advisory = 5% di C – (c+d+e+f)
c) Acquisto di apparecchiature e materiali di consumo
d) Spese necessarie per acquisto, affitto e/o leasing di locali, attrezzature e/o servizi esterni all'Università
e) Consulenze esterne, incarichi e collaborazioni esterne – massimo 40% di C – (a+b)
f) Spese di viaggio e missioni del personale che effettua la prestazione
g) Quota personale docente e amministrativi Ufficio Ricerca *
+ Iva secondo la normativa vigente
* Secondo lo schema Art. 10 – Ridistribuzione dei finanziamenti al personale docente e amministrativi U. R.

Art. 6 – Attività di ricerca finanziata e su bandi di ricerca competitivi ai sensi dell'art. 2, comma primo, lettera b)

1. Nel caso di prestazioni svolte in collaborazione e per conto di istituzioni e organismi dell'Unione Europea e nazionale prevale l'applicazione delle disposizioni dell'Unione Europea aventi contenuto diverso da quello stabilito nel presente Regolamento.
2. Le proposte, a pena di irricevibilità, devono essere trasmesse all'Ufficio Ricerca entro i termini previsti dal Regolamento delle procedure dell'Ufficio Ricerca e formulate secondo i contenuti della scheda tecnica progettuale adottata dall'Ateneo ed allegata al presente regolamento. L'Ufficio Ricerca al termine della regolamentata attività istruttoria e di valutazione provvederà ad inoltrare la scheda tecnica progettuale alla Direzione Generale per l'approvazione.
3. Le proposte presentate devono contenere:
 - a. l'indicazione del Responsabile Scientifico del progetto di ricerca;
 - b. il bando e/o la linea di finanziamento a cui si riferisce il progetto; la descrizione del progetto e i relativi tempi di realizzazione;
 - c. l'importo del finanziamento e la descrizione analitica del budget, ferma restando la disciplina normativa contenuta nel bando di finanziamento alla quale l'Ateneo si attiene, dovranno orientarsi al piano di riparto delle somme di cui all'Allegato F;
 - d. l'indicazione delle risorse professionali necessarie alla realizzazione del progetto con specifico riferimento a quelle non presenti in LCU e che necessitano di attivazione nelle forme e nei modi concessi dalla normativa vigente in materia.
4. L'attività istruttoria svolta dall'Ufficio Ricerca è assoggettata alle medesime linee guida indicate all'art. 4, comma 3, del presente Regolamento.
5. Il proponente del progetto, avvenuta la sottomissione dello stesso, dovrà trasmettere all'Ufficio Ricerca, nel termine più breve, copia del progetto sottomesso.
6. Per la titolarità dei risultati brevettabili ed il relativo sfruttamento economico si applicano le regole del bando o della convenzione stipulata con il Soggetto Terzo, in riferimento al Regolamento Brevetti dell'Ateneo

Art. 7 - Determinazione del budget e del finanziamento per Attività di ricerca finanziata e su bandi competitivi

1. La determinazione del budget delle voci di spesa necessarie per l'esecuzione delle attività di ricerca di cui al precedente Art. 2, comma primo, lettera b) terrà conto, nel rispetto e nei limiti della normativa dettata dai bandi di riferimento, del piano di riparto di cui all'Allegato F, la cui analisi e verifica è rimessa all'Ufficio Ricerca, di seguito riportate:

C) TOTALE CORRISPETTIVO (su grant Ateneo)
a) Quota di riserva di Ateneo = overhead o comunque non inferiore al 10 % di C*
b) Quota di riserva advisory (scouting + writing + submission + award) = 5% di C – (c+d+e+f)*
c) Acquisto di apparecchiature e materiali di consumo
d) Spese necessarie per acquisto, affitto e/o leasing di locali, attrezzature e/o servizi esterni all'Università
e) Consulenze, incarichi e collaborazioni esterne
f) Spese di viaggio e missioni del personale che effettua la prestazione
g) Quota personale docente e amministrativi Ufficio Ricerca **
*Ferma restando la disciplina normativa contenuta nel bando di finanziamento alla quale l'Ateneo si attiene
** Secondo lo schema Art. 10 – Ridistribuzione dei finanziamenti al personale docente e amministrativi U.R.

Art. 8 – Attività di ricerca ai sensi dell'Art. 2, comma primo, lettera c)

1. Salvo quanto indicato al successivo art. 11) inerente la quota di riserva per la Ricerca, vengono svolte senza oneri gestionali a carico dell'Ateneo e nel massimo rispetto del principio della libertà di ricerca, le attività indicate nel precedente art. 2, primo comma, lettera c)
2. Salva l'applicabilità di norme speciali o di previsioni convenzionali, il personale strutturato o meno che sia è tenuto a richiedere - in via preventiva o successiva - autorizzazioni o nulla osta oppure ad effettuare altre comunicazioni all'Ateneo in relazione all'avvio e/o al compimento di attività di ricerca di cui al precedente art. 2, primo comma, lettera c) nei limiti e secondo le modalità indicate nel *Regolamento sulla Valutazione dei professori e dei ricercatori di ruolo e sulla disciplina relativa alle modalità di svolgimento delle attività didattiche e di ricerca in attuazione dell'articolo 6, commi 7 e 8, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e di richiesta degli scatti stipendiali ai sensi dell'art. 6, comma 14, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.*
3. Non rientrano tra i prodotti/attività di ricerca e quindi nell'attività rendicontabile ai fini dell'assolvimento degli obblighi di servizio dei professori di ruolo e dei ricercatori, seppur inseriti nella piattaforma IRIS, quei prodotti/attività inidonei a costituire elemento di valutazione ai fini dell'Abilitazione Scientifica Nazionale o della VQR, alla cui normativa si fa espresso rinvio.
4. L'onere di rendicontare le ore connesse allo svolgimento dell'attività di cui al presente articolo incombe al singolo docente.

Art. 9 - Svolgimento delle attività di ricerca in caso di interruzione del rapporto di lavoro con l'Università

1. I docenti che comunque partecipino ad attività di ricerca di cui all'Art. 2, comma primo, lettere a) e b), a prescindere dal proprio inquadramento contrattuale, qualora prima della conclusione del progetto, abbia termine il loro rapporto di lavoro con l'Ateneo, per cause diverse dal provvedimento disciplinare o inadempimento, hanno la facoltà di chiedere, nei trenta giorni successivi alla fine del rapporto di lavoro, di continuare a parteciparvi.
2. In tal caso l'Ateneo stipulerà con il richiedente la forma contrattuale idonea alla prosecuzione della sola attività di ricerca con le medesime caratteristiche ed al medesimo costo.

Articolo 10 – Ridistribuzione dei finanziamenti al personale docente e amministrativo

➤ Definizione della quota di distribuzione: indicatori

La quota destinata ad essere ridistribuita al personale che ha lavorato nel progetto si determina sul finanziamento aggiudicato, al netto delle quote di riserva e dei costi di seguito elencati:

- a. Quota di riserva di Ateneo
- b. Quota di riserva advisory;
- c. Costi di progetto escluso lo staff cost interno;

➤ Docenti e ricercatori

Per i docenti e ricercatori la quota da ridistribuire è calcolata sul grant di Ateneo, fatte salve le quote di riserva e di redistribuzione del personale amministrativo ed i costi, proporzionalmente all'effettivo impegno rendicontato e/o certificato nella relazione finale dal Responsabile Scientifico, controfirmata dal committente nel caso della ricerca per conto III.

L'erogazione delle quote avviene a fine progetto e, là dove previsto, all'esito dell'audit, nel rispetto delle indicazioni fornite dalla normativa vigente e nei limiti dell'art. 9, L. n. 240/2010 e delle previsioni di Bando.

Il compenso individuale complessivo nell'anno non può superare il 30% della retribuzione annua lorda, in linea con quanto previsto dalla normativa vigente

Il personale docente può richiedere tramite l'Ufficio Ricerca che la quota da distribuire eventualmente calcolata sulla propria attività di progetto sia utilizzata per finalità collegate all'attività di ricerca personale (es. partecipazione a convegni, pubblicazioni).

➤ Personale amministrativo

Per il personale amministrativo dell'Ufficio Ricerca impiegato sui progetti, la quota da ridistribuire, è calcolata sul grant di Ateneo nella percentuale del 2% del finanziamento al netto dei costi di progetto e delle quote di riserva.

Tale quota è determinata dal Direttore Generale su proposta del Referente dell'Ufficio Ricerca secondo criteri di impegno e responsabilità.

Le quote verranno erogate in forma anticipata di acconto rispetto alla conclusione del progetto ed in funzione alla corretta esecuzione dello stesso e saranno calcolate in percentuale sulle singole tranche finanziate, nel rispetto delle indicazioni fornite dalla normativa vigente e nei limiti dell'art. 9, L. n. 240/2010 e delle previsioni di Bando.

Il compenso riconosciuto a ciascun dipendente non può superare il 30% della retribuzione annua lorda individuale e potrà essere erogato anche sotto forma di fringe benefit e/o di misure di welfare, nel rispetto della normativa vigente.

➤ **Advisors**

Una quota pari al 5% del valore del progetto commissionato o, per i bandi competitivi, del grant di Ateneo al netto dei costi, è accantonata a favore di chi ha determinato l'aggiudicazione del progetto di ricerca (c.d. *advisor*) con la scrittura e presentazione della proposta aggiudicata o commissionata ed erogata in percentuale alle singole tranches versate dall'ente finanziatore, secondo la scheda di autorizzazione progetto.

Le quote destinate al personale, ricercatore e amministrativo, ed all'*advisor* sono al netto del costo complessivo per l'Ateneo, comprensivo pertanto degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché di ogni altro onere connesso previsto dalla normativa legale e contrattuale vigente.

TITOLO III – CENTRI DI RICERCA

Art. 11 – Istituzione e scioglimento

1. L'istituzione e la disattivazione di un Centro di Ricerca è disposta con atto dal CdA o da suo delegato. Il CdA, in ipotesi di richiesta di chiusura del Centro, nel caso in cui lo ritenesse necessario, può richiedere il parere del Direttore di Dipartimento cui afferisce il Centro stesso.
2. Ai fini della valutazione di un Centro di Ricerca e della sua disattivazione e chiusura il CdA o suo delegato terranno conto dei criteri di valutazione di produttività elencati nell'Allegato D (Indicatori di produttività del centro di ricerca).
3. Il Consiglio di Amministrazione o il suo delegato si avvalgono dell'Ufficio Ricerca per la raccolta della documentazione necessaria.
4. Il Centro di Ricerca ha come finalità la promozione e lo svolgimento di attività di ricerca scientifica, la progettazione e/o riprogettazione nonché la promozione di prodotti formativi (corsi di formazione continua, specializzazione, lo svolgimento di attività di consulenza, di aggiornamento e di formazione), la divulgazione dei risultati e dei prodotti della ricerca, la costituzione di osservatori.

Art. 12 – Autonomia scientifica del Centro di Ricerca

1. Tutte le tipologie di Centri di Ricerca previste dal presente Regolamento hanno autonomia scientifica ma, salvo non vi sia una specifica delibera in tal senso del CDA, non hanno personalità giuridica né autonomia finanziaria e/o contabile.

Art. 13 – Disciplina interna del Centro di Ricerca

1. Il Consiglio di Amministrazione o suo delegato con atto specifico adottano il regolamento di ciascun Centro di Ricerca, su istanza dello stesso Centro. Il regolamento del Centro dovrà essere conforme allo schema predisposto nell'allegato C (Regolamento del Centro di Ricerca).

Art. 14 – Consorzi di Ricerca

1. L'attivazione e la costituzione di Centri di Ricerca interateneo, Consorzi di Ricerca, partenariati e/o associazioni di scopo e ogni altra forma associativa con soggetti esterni sono determinate dal Consiglio di Amministrazione o dal suo delegato e sono regolate dal presente Regolamento.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15 – Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ateneo.
2. Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione figurativa delle attività annue di ricerca, qualora non diversamente richiesto dai soggetti finanziatori, avviene su base mensile ed è a carico del singolo Professore/Ricercatore che sarà a tal fine tenuto ad utilizzare la modulistica e/o gli strumenti informatici indicate dall'Ateneo.
3. Con riferimento all'Articolo 10 (Ridistribuzione dei finanziamenti al personale docente e amministrativo) la relativa disciplina verrà applicata per i progetti acquisiti successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento.

Documenti allegati:

- A)** Regolamento delle procedure dell'Ufficio Ricerca
- B)** Richiesta approvazione proposta progettuale
- C)** Regolamento del Centro di Ricerca
- D)** Indicatori di produttività del Centro di Ricerca
- E)** Piano di riparto del budget per attività di ricerca per conto terzi
- F)** Piano di riparto del budget per attività di ricerca su bandi competitivi
- G)** Contratto di Ricerca in Conto Terzi

Allegato A al Regolamento Generale dell'attività di Ricerca dell'Ateneo

Regolamento delle procedure dell'Ufficio Ricerca

Attività dell'Ufficio Ricerca:

Scouting dei finanziamenti; promozione della ricerca e dell'internazionalizzazione; coordinamento e supporto amministrativo nelle fasi di presentazione delle proposte progettuali, di approvazione e avvio dei progetti finanziati, nazionali, comunitari, internazionali, e finanziati da altri enti privati e pubblici; rendicontazione e controllo amministrativo dei progetti; redazione accordi di partenariato nell'ambito dei progetti di ricerca; coordinamento e supporto alla preparazione ed espletamento degli audit esterni e interni; coordinamento e supporto alla gestione dei Programmi di Ateneo per incentivare e promuovere la ricerca; coordinamento e supporto amministrativo al Consiglio di Amministrazione o suo delegato per la presentazione della domanda di istituzione di Centri di Ricerca, gestione del Fondo di Ateneo per la Ricerca e per le pubblicazioni; supporto alle attività di Assicurazione della Qualità dell'Ateneo e dei Dipartimenti nell'espletamento degli adempimenti previsti dal sistema di qualità dell'Università e di quelli richiesti da ANVUR, monitoraggio e assicurazione della qualità della ricerca (VQR); gestione portale IRIS e formazione docenti; procedure di attivazione dei contratti di ricerca; coordinamento con i Responsabili di Ricerca, di Dipartimento e dei Centri di Ricerca; coordinamento con attività didattica e di Terza missione.

B. Procedura di partecipazione, acquisizione, verifica delle proposte progettuali a valere su bandi competitivi e proposizione alla Direzione Generale.

1) Invio all'Ufficio Ricerca della scheda di richiesta approvazione proposta progettuale, completa di tutti i campi riservati al proponente e necessari alla valutazione del progetto.

La Scheda Progetto deve essere inviata o consegnata, per essere considerata ammissibile e quindi valutata ai fini della sua presentazione alla Direzione Generale, almeno venti (20) giorni prima della scadenza del termine di presentazione indicato nel bando di gara.

Analisi dei progetti, da parte del Comitato Tecnico di Valutazione, dei requisiti giuridico, tecnici e amministrativi nonché della congruità economica, di opportunità e di realizzabilità in relazione al finanziamento ed alle risorse necessarie, almeno dieci (10) giorni prima della scadenza del termine di presentazione indicato nel bando di gara.

Con delibera del Direttore Generale viene nominato il Comitato Tecnico di Valutazione, costituito da almeno due soggetti, tra i quali il Referente Scientifico dell'Ufficio Ricerca.

Contestualmente alla ricezione della scheda progetto l'Ufficio Ricerca avvia la predisposizione dei documenti necessari richiesti nel bando di gara con particolare attenzione ai termini di rilascio di garanzie esplicitati nel Disciplinare di Gara e collegati al bando, alla natura del progetto e dell'Ente erogatore.

2) Sottomissione del progetto alla valutazione della Direzione Generale e sottoscrizione del Direttore Generale, in caso di approvazione del progetto, entro 5 (cinque) giorni prima della scadenza del termine di presentazione del bando di gara.

3) Collazione della documentazione necessaria finalizzata alla sottomissione della domanda di partecipazione al bando di gara.

I termini indicati nella suesposta procedura sono da considerarsi essenziali al fine della partecipazione al bando di gara.

C. Procedura di partecipazione, acquisizione, verifica delle proposte progettuali per attività conto terzi e proposizione alla Direzione Generale.

Invio all'Ufficio Ricerca della scheda di Richiesta approvazione proposta progettuale, completa di tutti i campi riservati al proponente e necessari alla valutazione del progetto.

La Scheda Progetto deve essere inviata o consegnata, per essere valutata e quindi presentata alla Direzione Generale, almeno giorni dieci (10) antecedenti la predisposizione del contratto o della convenzione.

I termini indicati nella suesposta procedura sono da considerarsi essenziali.

Sono salvi i contenuti dell'Art. 4 comma 5 del Regolamento per la Ricerca.

D. Documentazione necessaria a disposizione dell'Ufficio Ricerca.

E' condivisa una cartella tra Direzione Amministrativa e Ufficio Ricerca, costantemente aggiornata a cura della Direzione Generale e Amministrativa, contenente i seguenti documenti:

1. Visura camerale aggiornata da massimo 3 mesi
2. Ultimo bilancio depositato di Link Campus University completo di nota integrativa e ricevuta di deposito.
3. Bilancio provvisorio.
4. Documenti in corso di validità del Legale Rappresentante e del Direttore Generale.
5. Durc
6. Eventuali certificazioni iso e soa

Sarà cura della Segreteria della Direzione Generale inviare all'Ufficio Ricerca gli estratti dei verbali C.d.A. contenenti delibere riferite all'attività di ricerca.

Allegato B al Regolamento Generale dell'attività di Ricerca dell'Ateneo

Dipartimento di appartenenza		Data
		00/00/0000
Proponente		
Finanziamento 		
Tipologia	Bando competitivo ☐ Conto terzi ☐	
Titolo bando / Nome azienda		
Obiettivi		
URL bando / sito azienda		
Scadenza sottomissione		
Valore min / max singolo progetto		
Indicare eventuale co-fin		
Proposta progettuale 		
Titolo		
Sintesi idea		
Attività specifiche LCU		
Ruolo LCU	Capofila ☐ Partner ☐ Unico proponente ☐ Subcontraente ☐	
Eventuali criticità relative a sottomissione/realizzazione		
Responsabile scientifico LCU		
Referenti LCU per scrittura proposta progettuale		
Referenti LCU per realizzazione attività		
Capofila e partner		
Budget totale Indicare eventuale co-fin		
Budget LCU		
GRANT LCU		
Schema budget LCU previsto:	Durata progetto (mesi)	
	N di risorse necessarie interne all'ateneo (indicare profilo/SSD di riferimento)	

	N di risorse necessarie esterne (indicare profilo/SSD di riferimento)		
	Costo stimato contratti per risorse esterne		
	Staff cost totale		
	Costi vivi (travel, macchinari, strumenti, attrezzature e impianti, coperture assicurative...)		
	Costi indiretti/Spese Generali		
	Totale (Staff cost tot+ Costi vivi+ Costi indiretti)		
Sezione a cura dell'Ufficio Ricerca 			
Documentazione di Ateneo richiesta			
N. proposta			
Analisi Progetto a cura del Comitato Tecnico di Valutazione 			
Garanzie/Fideiussione		Costo Previsto	
Analisi Finanziaria			
Analisi Strategica			
Firme Commissione		Data Valutazione	
Sezione a cura della Direzione Generale 			
Firma Per Approvazione		Data Valutazione	
Indicazioni operative			

Allegato C al Regolamento Generale dell'attività di Ricerca dell'Ateneo

Regolamento Centri di Ricerca

Centro di Ricerca

ART. 1 – Istituzione

1 Presso l'Università degli Studi "Link Campus University" (di seguito anche solo "Università"), è istituito ed ha sede il Centro di Ricerca (più brevemente anche solo "Centro" o "....."), dedicato alla ricerca e alla formazione sulle tematiche

2 Il Centro ha autonomia organizzativa, funzionale, scientifica e didattica; nei limiti dello Statuto e dei Regolamenti emanati e vigenti dell'Università degli Studi "Link Campus University".

3 Il presente regolamento non può derogare a quanto disposto dallo statuto e dai regolamenti di ateneo. In caso di sopravvenuta modifica statutaria o regolamentare, l'operatività del Centro si conforma automaticamente a quanto disciplinato in quest'ultimi. Il Consiglio Direttivo presenterà al Consiglio di Amministrazione il nuovo regolamento del Centro che recepisca la normativa sopravvenuta.

ART. 2 - Finalità e attività

1. Sotto la direzione degli Organi Accademici di volta in volta competenti, le finalità del Centro sono:

- ☐
- ☐
- ☐

2. Nell'ambito delle proprie finalità, il Centro:

- a) svolge ricerche e consulenze scientifiche, anche di carattere applicato;
- b) promuove lo sviluppo della ricerca nell'ambito di
- c) esegue su richiesta di altri enti ed organismi pubblici o privati, nazionali ed internazionali, ricerche nel campo di
- d)

3. Sono, inoltre, attività del centro tutte quelle ritenute strumentali all'attività di ricerca, incluse:

- a) la promozione di incontri di studio, seminari e convegni in connessione con le ricerche svolte;
- b) la promozione di master di primo e secondo livello, corsi di formazione e di alta formazione nonché ogni ulteriore percorso formativo ed educativo, comunque soggetti a delibera degli organi di ateneo ai sensi dello Statuto;
- c) la diffusione dei risultati degli studi e delle ricerche mediante appositi rapporti e pubblicazioni;
- d) l'assistenza e sostegno nella ricerca a ricercatori italiani e stranieri, sotto condizione del reperimento delle risorse economiche eventualmente necessarie;
- e) la promozione di osservatori scientifici nell'ambito delle aree tematiche del centro.
- f) l'attività di prestazione di servizi verso terzi, sia per attività di ricerca e di consulenza, che per le relative attività formative e di disseminazione, strettamente connesse a specifici progetti di ricerca, in settori afferenti le aree di competenza del centro.

4. Entro il 31 dicembre il Direttore del Centro trasmette all'Ufficio Ricerca la relazione annuale dell'attività svolta.

5. Ai fini di un miglior svolgimento delle attività sopra indicate il Centro, tramite il proprio Direttore, può proporre al Direttore Generale accordi di collaborazione o convenzioni con altre università, con centri di ricerca universitari, italiani ed esteri, con enti pubblici e/o privati. La sottoscrizione dei relativi accordi è comunque rimessa a decisione del CdA o al suo delegato.

6. Nell'interesse dell'Ateneo, il Centro opera in coordinamento con l'Ufficio Ricerca e con gli altri Centri dell'Università tra i quali l'Ateneo incentiva la condivisione dei rispettivi network, secondo quanto disciplinato dai relativi competenti regolamenti, al fine di valorizzare le sinergie, razionalizzare le risorse ed evitare sovrapposizioni.

Art. 3 - Organi

Gli Organi del Centro sono:

- a. Il Direttore
- b. Il Consiglio Direttivo
- c. Il Comitato Scientifico

Art. 4 – Il Direttore

1. Il Direttore è nominato e revocato dal Consiglio di Amministrazione o suo delegato.
2. Il Direttore dura in carica tre anni e il suo mandato è rinnovabile. Il Direttore dirige il Centro ed è responsabile della sua gestione operativa.
3. Il Direttore:
 - a. rappresenta il Centro di Ricerca nei confronti degli organi di Governance dell'Ateneo e di terzi, in ambito scientifico;
 - b. formula programmi o progetti di attività e sviluppo del Centro;
 - c. sovrintende all'organizzazione e al funzionamento del Centro, ne convoca le riunioni e coordina l'attività;
 - d. è responsabile dell'esecuzione dei lavori sia di sviluppo sia di produzione affidati al Centro;
 - e. provvede, per quanto di competenza, a dare esecuzione alle deliberazioni degli organi accademici di LCU e del Consiglio Direttivo del Centro.
4. L'incarico di Direttore del Centro non dà luogo a compensi o rimborsi, salvo non sia espressamente indicato nell'atto di istituzione del Centro ovvero di nomina.

Art. 5 – Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è nominato, su proposta del Direttore del Centro, dal Consiglio di Amministrazione o suo delegato che hanno anche il potere di revoca.
2. Il Consiglio Direttivo è composto, oltre che dal Direttore del centro e dal Referente della Ricerca ai sensi dell'art. 3 comma 6 del Regolamento per la Ricerca, che ne sono componenti di diritto, da n. ____ docenti o esperti nelle aree di ricerca di competenza.
3. I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e il loro mandato è rinnovabile.
4. La convocazione del Consiglio Direttivo avviene attraverso avviso, nel quale sono indicati giorno, luogo ed ora della riunione nonché l'ordine del giorno della stessa, inviato dal Direttore o da suo delegato almeno tre giorni lavorativi prima della riunione, salvo minor termine in caso di urgenza.
5. Il Consiglio Direttivo deve essere convocato almeno due volte all'anno.
6. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito ove siano presenti la metà più uno dei suoi componenti. La seduta non è in alcun caso valida se non è presente il Direttore o suo delegato.
7. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Direttore o, in caso di sua assenza, il voto del suo delegato.

8. Il Consiglio Direttivo esercita le seguenti funzioni:
 - a. delibera il programma di ricerca nazionale e internazionale del Centro e redige annualmente una relazione illustrativa delle attività svolte;
 - b. coadiuva il Direttore nella gestione delle attività del centro.
9. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche per teleconferenza o videoconferenza.
10. L'incarico di membro del Consiglio Direttivo non dà luogo a compensi o rimborsi, salvo non sia espressamente indicato nell'atto di istituzione del Centro ovvero di nomina.

Art. 6 - Il Comitato Scientifico

1. Il Comitato Scientifico svolge attività di alta consulenza, esprimendo pareri non vincolanti relativamente alle attività e ai programmi di ricerca del Centro e suggerendo le linee di ricerca.
2. Il Comitato Scientifico è nominato dal Consiglio Direttivo.
3. Il Comitato scientifico è composto da:
 - a. il Direttore del Centro che lo presiede e lo convoca;
 - b. n. ___ docenti ed esperti di rilievo nell'ambito delle tematiche del Centro.
4. I componenti del Comitato Scientifico durano in carica tre anni e il loro mandato è rinnovabile.
5. La convocazione del Comitato Scientifico avviene attraverso avviso, nel quale sono indicati giorno, luogo ed ora della riunione nonché l'ordine del giorno della stessa, inviato dal Direttore o da suo delegato almeno tre giorni lavorativi prima della riunione, salvo minor termine in caso di urgenza.
6. Il Comitato Scientifico è validamente costituito ove siano presenti la metà più uno dei suoi componenti. La seduta non è in alcun caso valida se non è presente il Direttore o suo delegato.
7. I pareri sono assunti a maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Direttore o, in caso di sua assenza, il voto del suo delegato.
8. Le riunioni del Comitato Scientifico possono svolgersi anche per via telematica o videoconferenza.
9. L'incarico non di membro del comitato scientifico dà luogo a compensi o rimborsi, salvo non sia espressamente indicato nell'atto di istituzione del Centro ovvero di nomina.

Art. 7 - Gestione operativa

1. La gestione amministrativa è affidata agli Uffici Amministrativi dell'Università.
2. Per la realizzazione delle attività il Centro si potrà avvalere senza oneri delle strutture, del personale e delle competenze interne dell'Università previa richiesta ai competenti Organi dell'Ateneo e nei limiti delle determinazioni di quest'ultimi.
3. I budget preventivi per i programmi formativi e per le attività del Centro, approvati dal Consiglio Direttivo, sono trasmessi al CdA, o al suo delegato per l'attività di ricerca, che delibera in merito.

Art. 8 - Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente Regolamento è emanato e modificato con atto del Consiglio di Amministrazione o del suo delegato.
2. Il Direttore del Centro, previa delibera del Consiglio Direttivo, può proporre al Consiglio di Amministrazione o al suo delegato, modifiche al presente Regolamento.
3. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si applicano, oltre alle disposizioni di Legge, le disposizioni contenute nello Statuto dell'Università e negli altri regolamenti applicabili.

Allegato D al Regolamento Generale dell'attività di Ricerca dell'Ateneo

Indicatori di produttività del Centro di Ricerca

	N. articoli su rivista (valutazione secondo ASN)	n./valore progetti di ricerca finanziati	n./valore attività conto terzi	convegni di impatto nazionale/internazionale c/o Ateneo	n. brevetti/spin off-start up - elementi inerenti Trasferimento Tecnologico
Primo anno	N= (n-2) afferenti al centro	1/ Quota LCU>150000	1	1 evento con n. partecipanti ≥ 20	0
Secondo anno	N= n afferenti al centro	2/ Quota LCU>250000	2	1 evento con n. partecipanti ≥ 40	1

Ai fini della valutazione della produttività di un Centro di Ricerca si prenderà in considerazione il requisito minimo di raggiungimento di 3 dei 5 indicatori.

Il valore dei progetti finanziati si valuterà in relazione alla quota annua di finanziamento.

Allegato E al Regolamento Generale dell'attività di Ricerca dell'Ateneo

Piano di riparto del budget per attività di ricerca per conto terzi

C - TOTALE CORRISPETTIVO (IVA esclusa)	_____
a) Quota di riserva di Ateneo (20% di C)	_____
b) Quota di riserva advisor 5% di C- (c+d+e+f)	_____
c) Acquisto di apparecchiature e materiali di consumo	_____
d) Spese necessarie per acquisto, affitto e/o leasing di locali, attrezzature e/o servizi esterni all'Università	_____
e) Consulenze esterne, incarichi e collaborazioni esterne [massimo 40% di C – (a + b)]	_____
f) Spese di viaggio e missioni del personale che effettua la prestazione	_____
g) Quota personale docente e amministrativi Ufficio Ricerca*	_____
+ Iva secondo la normativa vigente	

*Tenuto conto di quanto disciplinato all'Art. 10 del Regolamento per le attività di Ricerca dell'Ateneo – Ridistribuzione dei finanziamenti al personale docente e amministrativo U.R..
--

Allegato F al Regolamento Generale dell'attività di Ricerca dell'Ateneo

Piano di riparto del budget per attività di ricerca su bandi competitivi

C - TOTALE CORRISPETTIVO (Grant Ateneo)	_____
a) Quota di riserva di Ateneo (overhead o non inferiore al 10% di C)*	_____
b) Quota di riserva advisory (scouting + writing + submission + award) 5% di C - (c+d+e+f)*	_____
c) Acquisto di apparecchiature e materiali di consumo	_____
d) Spese necessarie per acquisto, affitto e/o leasing di locali, attrezzature e/o servizi esterni all'Università	_____
e) Consulenze, incarichi e collaborazioni esterne	_____
f) Spese di viaggio e missioni del personale che effettua la prestazione	_____
g) Quota personale docente e amministrativi Ufficio Ricerca **	_____

***Ferma restando la disciplina normativa contenuta nel bando di finanziamento alla quale l'Ateneo si attiene**

**** Secondo lo schema di cui all'Art. 10 del Regolamento per le attività di Ricerca dell'Ateneo – Ridistribuzione dei finanziamenti al personale docente e amministrativo U.R**

Allegato G al Regolamento Generale dell'Attività di Ricerca dell'Ateneo

CONTRATTO DI RICERCA COMMISSIONATA

PER CONTO TERZI

TRA

L'Ente e/o Società..... (di seguito denominata "Committente"), con sede e domicilio fiscale in, C.F., in persona del suo legale rappresentante.....

E

L'Università degli Studi LINK CAMPUS, con sede in Roma (RM), via del Casale di San Pio V 44, 00165, C.F. e P.IVA 11933781004, PEC lcu@pec.unilink.it nella persona del Direttore Generale Roberto Russo, giusta delibera n. 44/2022 del Consiglio di Amministrazione, assunta nella seduta del 23 giugno 2022 - di seguito in forma abbreviata anche LINK -

PREMESSO

(indicare esplicitamente nelle premesse i presupposti di interesse ai fini della conclusione del contratto: per la Parte Committente: l'interesse a ricevere una determinata e specifica consulenza e prestazione tecnico-scientifica; per LINK la sussistenza di competenze specifiche attraverso le quali si è in grado di fornire la consulenza):

- che il Committente che opera nel settore/campo... ..;
- che il Committente è interessato a svolgere una ricerca/programma di ricerca (o in alternativa ad acquisire una consulenza tecnico-scientifica o altro) sul seguente tema.....;
- che LINK ha competenze specifiche in materia di.....;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Oggetto del contratto

1. La Parte Committente affida a LINK, che con la sottoscrizione del presente contratto accetta, l'esecuzione di una ricerca/programma di ricerca/consulenza tecnico-scientifica concernente *(è necessario fornire una dettagliata descrizione della ricerca, della prestazione o della consulenza e oggetto dell'affidamento che comunque rinvia ad un allegato tecnico parte integrante).*

Articolo 2 – Programma della ricerca - Allegato Tecnico

1. L'attività oggetto della commissione, concordata tra le parti contraenti, è articolata secondo quanto descritto nell'Allegato Tecnico, il quale costituisce parte integrante del presente Contratto. L'Allegato Tecnico descrive le attività che LINK si impegna a svolgere tramite il Programma tecnico-scientifico nel quale, fra l'altro, vengono riportati gli obiettivi prefissati, le attività da svolgere, le fasi temporali, le risorse umane e materiali da dedicare. Esso deve comprendere, inoltre, il background knowledge con l'indicazione delle competenze possedute da parte LINK al momento della stipula, che si prevede siano funzionali o possano essere utilizzate nello svolgimento della ricerca. Il Programma tecnico-scientifico forma parte

integrante ed essenziale del presente Contratto e deve intendersi come interamente richiamato e trascritto in questa sede. Le Parti potranno concordare per iscritto eventuali modifiche al Programma tecnico scientifico che, nel corso dello svolgimento delle attività, si rendano necessarie o comunque opportune per il miglior esito della ricerca o che siano suggerite dai risultati conseguiti nel corso della sua esecuzione.

Articolo 3 – Responsabile scientifico

1. LINK designa il/la Prof./Dott.....quale Responsabile Scientifico dell'esecuzione della ricerca (possono essere designati più responsabili, non possono essere responsabili docenti in quiescenza).
2. Il Committente designa quale proprio rappresentante/referente per ogni attività o questione inerente all'esecuzione della ricerca il/la..... (nome e cognome e carica societaria o istituzionale).
3. L'eventuale sostituzione dei Responsabili Scientifici delle Parti dovrà essere comunicata tempestivamente per iscritto all'altra Parte.

Articolo 4 – Corrispettivo

1. A fronte dell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, svolte da LINK, il Committente si obbliga a versare a favore del medesimo, a titolo di corrispettivo, la somma di €.....oltre ad IVA come dovuta per legge.
2. L'importo è determinato considerando i costi diretti e indiretti sostenuti da LINK per l'esecuzione della prestazione relativi a risorse umane impiegate, attrezzature e impianti utilizzati. L'importo del corrispettivo è comprensivo delle percentuali di costi indiretti sostenuti dall'Ateneo e determinati dalle quote percentuali di riserva per l'Ateneo come da Regolamento Generale delle attività di Ricerca dell'Università degli Studi "Link Campus University" nell'ambito di contratti e convenzioni per conto terzi (D.r. n.....del). Stante quanto sopra, il corrispettivo proposto dal Responsabile Scientifico è ritenuto congruo dal Dipartimento.
3. In base alla scelta effettuata dal Committente sulla titolarità dei risultati brevettabili, il corrispettivo di cui al primo comma è aumentato nei termini indicati all'art. 11 del presente Contratto.

Articolo 5 – Modalità di pagamento

1. IL Committente corrisponderà a LINK l'importo di cui al precedente art. 4, con le seguenti modalità:
 - il% dell'ammontare totale del corrispettivo, pari a €..... al momento della stipula del medesimo e al massimo entro 30 giorni dalla medesima;
 - il% dell'ammontare del corrispettivo, pari a €..... al (specificare step intermedio);
 - il restante% pari a €(alla scadenza, al termine delle attività o in riferimento ad un successivo step di ricerca).

2. Le somme saranno corrisposte con le modalità sopra descritte in seguito ad emissione di fattura da parte di LINK. La fattura verrà emessa ad effettivo incasso di LINK sul c/c bancario dedicato alla ricerca n. intestato a LINK.
3. Il Committente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1462 del cod. civ., non potrà opporre eccezioni – incluse, a titolo meramente esemplificativo, quelle di mancato, parziale o inesatto adempimento da parte di LINK, con la sola esclusione delle eccezioni di nullità, annullabilità e rescissione del presente contratto – al fine di evitare o ritardare il pagamento del corrispettivo o di singole tranches di pagamento.

Articolo 6 – Ritardato pagamento

1. Il Committente sarà responsabile per il ritardo nel pagamento del corrispettivo, indipendentemente dall'imputabilità allo stesso del ritardo medesimo, intendendo le Parti, con la presente clausola, addossare al Committente il rischio del caso fortuito.

Articolo 7 – Validità, durata e rinnovo del contratto

1. Il presente contratto entra in vigore dalla sua sottoscrizione tra le Parti (in caso di firma differita dalla data dell'ultima firma apposta) e avrà la durata di.....
2. Il medesimo potrà essere rinnovato o prolungato sulla base di un accordo scritto, approvato dai competenti organi deliberanti delle Parti, da proporre almeno 30 giorni prima della scadenza.

Articolo 8 – Segretezza e confidenzialità

1. Ai sensi degli artt. 98 e 99 del D.Lgs 10 febbraio 2005 n. 30 (Codice della proprietà industriale) i contratti di ricerca per conto di terzi prevedono la segretezza nello svolgimento delle attività; la clausola che vincola alla segretezza deve comunque essere di durata determinata, di regola corrispondente all'efficacia del contratto, se il committente richiede un'estensione ulteriore, questa comunque non deve eccedere i cinque anni dalla scadenza del contratto).
2. Con la sottoscrizione del presente Contratto, le Parti si impegnano espressamente, per sé e per i propri dipendenti e/o collaboratori (per tutta la durata del presente Contratto e per un periodo di 5 (cinque) anni successivo al termine o alla risoluzione dello stesso:
 - a non divulgare fatti, informazioni, cognizioni e documenti e segreti tecnici o industriali, informazioni riguardanti know-how ed informazioni sulla Proprietà Intellettuale di seguito definite complessivamente di cui fosse venuto a conoscenza o che fossero comunicati dall'altra Parte in forma confidenziale in forza del presente Contratto e da ora in poi definite complessivamente “Informazioni Riservate” ed a non renderle in alcun modo accessibili a Soggetti Terzi;
 - ad impiegare ogni mezzo idoneo, e ad attuare ogni e qualsiasi atto o attività ragionevolmente necessari, al fine di garantire che le Informazioni Riservate non siano liberamente accessibili a Soggetti Terzi;

- a non utilizzare in alcun modo le Informazioni Riservate per finalità diverse e ulteriori rispetto a quelle connesse con l'esecuzione del presente Contratto;
- a non duplicare, copiare, riprodurre, registrare o diversamente rappresentare, salvo le necessità che discendano dall'esecuzione del presente Contratto, o salvo consenso espresso della Parte che ne abbia diritto, con ogni e qualunque mezzo a tali fini idoneo, in tutto o in Parte, file, atti, documenti, elenchi, registri, rapporti, note, disegni, schemi, schede, corrispondenza e ogni altro materiale contenente una o più Informazioni Riservate;
- a restituire o distruggere immediatamente, dietro richiesta scritta della Parte che ne abbia diritto, ogni e qualsiasi file, atto, documento, elenco, registro, rapporto, nota, disegno, schema, scheda, lettera ed ogni altro materiale, comprese le loro eventuali copie o riproduzioni, contenenti una o più Informazioni Riservate, sempre che non vi sia un obbligo di legge che ne prescriva la conservazione;
- a restituire o distruggere immediatamente, al termine o alla risoluzione del presente Contratto, ogni e qualsiasi file, atto, documento, elenco, registro, rapporto, nota, disegno, schema, scheda, lettera ed ogni altro materiale, comprese le loro eventuali copie o riproduzioni, contenenti una o più Informazioni Riservate, sempre che non vi sia un obbligo di legge che ne prescriva la conservazione.

3. Sono fatte salve, rispetto a quanto disposto nel paragrafo precedente:

- (a) le informazioni, i dati e le conoscenze comunicati da una Parte all'altra che siano espressamente destinati dalle Parti alla pubblicazione o comunque alla diffusione tra il pubblico;
- (b) le informazioni, i dati e le conoscenze comunicati da una Parte all'altra che siano già di pubblico dominio o siano comunque già liberamente accessibili da Parte di Soggetti Terzi;
- (c) le informazioni, i dati e le conoscenze che, in qualunque momento, divengono di pubblico dominio o comunque liberamente accessibili da Parte di Soggetti Terzi, a condizione che la loro divulgazione o la loro accessibilità non siano causati da fatto illecito o non siano stati comunque espressamente vietati dalla Parte che li abbia comunicati, e a partire dal momento in cui esse divengono effettivamente di pubblico dominio o liberamente accessibili;
- (d) le informazioni, i dati e le conoscenze in relazione ai quali la Parte che ne abbia diritto fornisca il consenso scritto alla loro diffusione o alla loro libera accessibilità e solo nei limiti, nei termini e alle condizioni a cui tale consenso viene effettivamente prestato;
- (e) le informazioni, i dati e le conoscenze che una Parte possa dimostrare di essere state in suo legittimo possesso in un momento antecedente a quello in cui gli sono state comunicate dall'altra Parte o in cui essa ne sia venuta comunque a conoscenza nel corso ed in virtù del rapporto di collaborazione;
- (f) le informazioni che una Parte possa dimostrare essere in suo legittimo possesso indipendentemente dal rapporto di collaborazione;
- (g) le informazioni che una Parte sia tenuta a comunicare o a rendere accessibili in adempimento di norme di legge o regolamento nonché di un ordine impartito dalla Pubblica Autorità, nei limiti, nei termini, nelle forme e in relazione ai soli destinatari cui la Parte stessa sia effettivamente tenuta a comunicarle o a renderle accessibili.

4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per Soggetti Terzi devono intendersi tutti i soggetti diversi dalle Parti che non siano rappresentanti, dipendenti, collaboratori o consulenti delle Parti stesse. Devono comunque considerarsi Soggetti Terzi, in relazione alle singole Informazioni Riservate che vengano di volta in volta in rilievo, anche i soggetti sopra indicati nei casi in cui essi, per la natura del rapporto che li lega alle Parti, non abbiano ragione o necessità di conoscere una o più Informazioni Riservate o nel caso in cui la Parte che ne abbia

diritto abbia espressamente vietato la comunicazione di Informazioni Riservate al loro indirizzo.

Articolo 9 – Consulenze esterne

1. LINK potrà affidare l'esecuzione di particolari lavori a ditte specializzate o conferire incarichi di consulenza a terzi nell'ambito del presente contratto, così come potrà avvalersi, per esigenze specifiche, di altri Istituti, Centri di Ricerca o Laboratori sperimentali, qualora dimostrato che possano apportare competenze e/o risorse strumentali di cui LINK non è in possesso. Il ricorso a consulenze professionali esterne sarà regolato attraverso la stipula di contratti a termine redatti secondo quanto previsto dalla regolamentazione di Ateneo, nel rispetto della normativa nazionale vigente. Qualora partecipino all'espletamento del programma di ricerca docenti provenienti da altre Università questi dovranno essere autorizzati dall'Ateneo di provenienza e debitamente riportati nell'elenco del personale universitario che si allega al presente contratto.

Articolo 10 – Proprietà Intellettuale e pubblicazioni

1. Le conoscenze pregresse costituenti know-how tecnico-scientifico di una Parte restano di titolarità della Parte medesima. In nessun caso il presente contratto può configurarsi come trasferimento di diritti di Proprietà Intellettuale o di know-how, costituente background pregresso dell'Ateneo.
2. I risultati direttamente connessi alle attività di cui all'oggetto del presente contratto saranno di proprietà del Committente, fatti salvi i diritti morali di autore ed inventore riconosciuti alle persone fisiche coinvolte ai sensi della normativa vigente.
3. LINK potrà liberamente e gratuitamente utilizzare a fini di ricerca, esclusivamente per proprio uso interno, i sopra citati risultati.
4. LINK potrà, altresì, farne oggetto di pubblicazione scientifica e/o di esposizione e rappresentazione in occasione di congressi, convegni, seminari o simili, salvo citare l'accordo nel cui ambito è stato svolto il lavoro di ricerca, e salva la preventiva autorizzazione scritta da Parte del Committente, che non sarà ragionevolmente negata e sarà legata a strette considerazioni sulla tutela e sfruttamento della Proprietà Intellettuale e sullo sviluppo industriale di detti risultati.

Articolo 11 – Risultati brevettabili

1. Qualora dallo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto dovessero occasionalmente scaturire risultati suscettibili di protezione mediante privativa industriale questi saranno, il Soggetto Terzo dichiara che gli stessi saranno:

a) di proprietà congiunta: la domanda di Brevetto sarà depositata in contitolarità dall'Ateneo e dal Soggetto Terzo a spese di quest'ultimo. Le quote di co-titolarità verranno definite in base all'apporto inventivo; qualora non definite si considereranno alla pari.

In coerenza ed in ottemperanza alle finalità di terza missione e agli obiettivi di trasferimento tecnologico che LINK persegue, l'Ateneo potrà cedere o concedere in licenza esclusiva al Soggetto Terzo la propria quota della domanda di Brevetto, se verrà avanzata richiesta scritta

entro un anno dalla data del deposito, a fronte dell'offerta di un importo aggiuntivo rispetto al corrispettivo di cui all'art. 4, già riconosciuto all'Ateneo per lo svolgimento dell'Attività di Ricerca Commissionata.

Il corrispettivo previsto per la cessione o licenza esclusiva di ogni singola domanda di brevetto con le sue eventuali estensioni è negoziato dall'Ufficio Brevetti Area Ricerca dell'Università (UBAR), tenuto conto delle indicazioni ricevute dalla Direzione Generale dell'Ateneo. Tale corrispettivo deve essere pari almeno al corrispettivo stabilito per l'Attività di Ricerca da cui i risultati brevettabili sono scaturiti. La cessione o licenza esclusiva della quota di titolarità dell'Ateneo avviene mediante un contratto sottoscritto dal Direttore Generale dell'Ateneo.

Restano salvi i diritti morali degli inventori ad essere riconosciuti come autori ai sensi della normativa vigente.

In ogni caso, LINK avrà il diritto di uso gratuito e perpetuo dei risultati inventivi, brevettati o non, per le proprie finalità scientifiche e didattiche.

b) di proprietà del Committente: il Committente sarà titolare del/dei brevetto/i scaturenti dai risultati sopra citati e, in ossequio all'art. 11, lett. b) del Regolamento Brevetti d'Ateneo, dovrà riconoscere a LINK un corrispettivo aggiuntivo pari almeno al corrispettivo già pattuito all'art. 4 del presente contratto, a titolo di equo premio, da corrispondere alla scadenza dell'attività di ricerca.

LINK avrà diritto di utilizzare il Brevetto gratuitamente e senza limiti di tempo per le proprie finalità didattiche e scientifiche.

Restano salvi i diritti morali degli inventori ad essere riconosciuti come autori ai sensi della normativa vigente.

Il Committente si impegna ad indicare nella domanda di brevetto il nome dell'inventore e l'ente da cui dipende, con l'obbligo di comunicare alla LINK, nel termine di 30 gg, l'avvenuto deposito della domanda di brevetto, con indicazione della data e del numero della stessa. Tale comunicazione deve essere inoltrata via PEC a LINK.

c) di proprietà di LINK: LINK sarà titolare di brevettare esclusivamente a proprio nome e con la facoltà di negoziare sul mercato la licenza/cessione del Brevetto.

Restano salvi i diritti morali degli inventori ad essere riconosciuti come autori ai sensi della normativa vigente.

LINK si impegna ad indicare nella domanda di brevetto il nome dell'inventore e l'ente da cui dipende, con l'obbligo di comunicare al Committente, nel termine di 30 gg, l'avvenuto deposito della domanda di brevetto, con indicazione della data e del numero della stessa. Tale comunicazione deve essere inoltrata via PEC al Committente.

2. Qualunque sia l'opzione prescelta ai sensi del comma 1, il contratto non potrà prevedere a carico dell'Ateneo alcun tipo di "garanzia di validità" del Brevetto e dovrà specificare che, anche in deroga all'art. 77 C.P.I., nessuna somma sarà dovuta, a qualsivoglia titolo (incluso l'"equo rimborso") al Soggetto Terzo in caso di nullità del Brevetto o nel caso in cui il Brevetto non sia concesso o sia limitato successivamente alla concessione.

Articolo 12 – Utilizzo del logo

1. I loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente accordo.

2. Il presente contratto non implica alcuna spendita del nome, e/o concessione e/o utilizzo del Marchio e dell'Identità Visiva dell'Università per fini commerciali, e/o pubblicitari. Tale utilizzo, straordinario o estraneo all'attività istituzionale, dovrà esser regolato da specifici accordi a titolo oneroso, approvati dagli organi competenti e compatibili con la tutela dell'immagine dell'Università LINK.

Articolo 13 – Recesso

1. Ciascuna Parte può liberamente recedere dal presente Contratto mediante comunicazione da trasmettere all'altra Parte con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite PEC, con preavviso non inferiore a sessanta (60) giorni.
2. Nel caso in cui il Committente eserciti il diritto di recesso, questi sarà in ogni caso tenuto a corrispondere a LINK la parte di corrispettivo dovuta per le attività di ricerca già eseguite, nonché l'importo delle spese sostenute e/o impegnate per la ricerca, comprese quelle per eventuali consulenze esterne, fino alla data di efficacia del recesso.
3. Nel caso in cui il diritto di recesso venga esercitato dall'Università, questa sarà tenuta a restituire al Committente la parte di corrispettivo già versata, sempre che LINK non abbia già eseguito l'attività di ricerca o parte di essa; in tal caso, l'Università sarà tenuta a restituire al Committente la sola parte di corrispettivo già versata che ecceda quella relativa all'attività di ricerca eseguita da LINK.

Articolo 14 – Coperture assicurative, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

1. Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente accordo, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.
2. Il personale di entrambe le Parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente accordo, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
3. Il personale di entrambe le Parti, compresi eventuali collaboratori esterni alle stesse comunque designati, sarà tenuto, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle Parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, rilasciando all'uopo apposita dichiarazione. Gli obblighi previsti dall'art. 26 del D.lgs. 81/2008 e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante. Tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza.

Articolo 15 – Trattamento dei dati personali

1. Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente informate e di acconsentire espressamente che i dati personali forniti, anche verbalmente, o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente Accordo vengano trattati esclusivamente per le finalità dello stesso e di quanto previsto dal D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 come modificato dal D.lgs.101/2018 di

adeguamento al Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (*General Data Protection Regulation – GDPR*)”.

Articolo 16 – Risoluzione eventuali controversie e foro esclusivo

1. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione della presente Convenzione.
2. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo un accordo bonario, le Parti indicano espressamente il Foro di Roma quale foro esclusivo competente per ogni controversia inerente alla validità, l'interpretazione e l'esecuzione del presente contratto.

Articolo 17 – Comunicazioni

1. Ogni comunicazione relativa a o comunque connessa con l'esecuzione del presente Contratto dovrà essere effettuata utilizzando i seguenti indirizzi:
Per il Committente:
Per l'Università LINK di Roma:
2. La variazione dei recapiti indicati al paragrafo precedente dovrà essere tempestivamente comunicata all'altra Parte. Fino all'avvenuta comunicazione della variazione, le comunicazioni inviate ai recapiti precedentemente indicati si avranno per validamente effettuate.

Articolo 18 – Clausola generale

1. Il presente Contratto sostituisce, ad ogni effetto, ogni eventuale precedente accordo o intesa tra le Parti con riferimento al suo oggetto, scritti o orali che siano.
2. Qualsiasi modifica al presente Contratto sarà valida ed efficace solo ove stipulata per iscritto e a seguito della sottoscrizione delle Parti.
3. Per quanto non eventualmente previsto nel presente Contratto le Parti si impegnano a instaurare delle trattative al fine di definire secondo buona fede gli aspetti che vengano di volta in volta in rilievo.

Articolo 19 – Invalidità o inefficacia parziale dell'Accordo

1. Il presente Contratto è il risultato della negoziazione intercorsa tra le Parti ed è stato da queste congiuntamente redatto. Le Parti medesime, sottoscrivendo il presente documento, dichiarano di approvare in ogni sua Parte e per intero.
2. Qualora una o più clausole del presente Contratto siano dichiarate nulle, annullabili, invalide o comunque inefficaci, in nessun caso tale nullità, annullabilità, invalidità o inefficacia avrà effetto sulle restanti clausole del Contratto, dovendosi intendere le predette clausole come modificate, in senso conforme alla presunta o presumibile comune intenzione delle Parti, nella misura e nel senso necessari affinché esse possano essere ritenute valide ed efficaci.

Articolo 20 – Registrazione e spese

1. Il presente contratto, sottoscritto in modalità digitale, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, comma 2, e 39 del D.P.R. n. 131/1986. Tali spese sono a carico della Parte richiedente.

2. Le spese per l'imposta di bollo, inerenti al presente contratto, sono a carico della Parte committente.

Roma lì,

Per la Parte Committente

Per Link Campus University

.....

.....

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti approvano espressamente le seguenti clausole contrattuali: Art. 5 (Modalità di pagamento), Art. 6 (Ritardato pagamento), Art. 11 (Risultati brevettabili), Art. 13 (Recesso), Art. 16 (Risoluzione eventuali delle controversie e foro esclusivo).

Roma lì,

Per la Parte Committente

Per Link Campus University

.....

.....